

Avv. Graziangela BERLOCO
Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)
70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com



RCC: 4407/2016

Tribunale di Brindisi

Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro di Brindisi, dott. Francesco De Giorgi, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 28.9.2016, osserva.

IN FATTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., l'odierna ricorrente, lamentava che all'atto dell'assegnazione della sede per la mobilità della scuola primaria relativa all'anno scolastico 2016/17, l'amministrazione le aveva assegnato un ambito territoriale distante dal luogo di residenza, mentre quelli oggetto di primaria preferenza erano stati assegnati a docenti in possesso di un punteggio deteriore rispetto al proprio.

Affermava che in luogo dell'ambito territoriale di Brindisi e comunque nella regione Puglia era stata assegnata in Veneto presso l'ambito territoriale di Padova.

Quanto al periculum, sosteneva che il trasferimento e il relativo allontanamento dal proprio figlio le avrebbe causato un danno irreparabile.

Ribadiva, pertanto, l'illegittimità della propria assegnazione e chiedeva che fosse ordinato all'amministrazione di assegnarle una sede di assunzione in base al punteggio riconosciute ed alle richieste territoriali presenti in domanda, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 107/2015 e dei successivi CCNL concernenti la mobilità del personale scolastico per l'anno scolastico 2016/2017 e dell'OM n. 241, entrambi dell' 8.4.2016.

Si costituiva il Miur il quale contestava in fatto e diritto la tesi attorea e concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 28.9.2016, dopo la discussione orale, il giudice si riservava la decisione.

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Parte ricorrente ha partecipato alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, ovvero al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107 che così stabilisce: *"108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di*

cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

La procedura di mobilità è poi disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che, con riferimento alla Fase C per cui si procede ha stabilito che: *“FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*

Lo stesso CCNNL, nell'allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.*

Dal quadro normativo così delineato, si ricava che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è in realtà semplice e non differisce, peraltro, da quanto di regola previsto in

materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze e l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio del candidato.

Ebbene, nel caso in esame, in cui non è in contestazione la correttezza del punteggio posseduto dal ricorrente (50 + 6 di ricongiungimento), non può non prendersi atto (cfr. i tabulati dei trasferimenti per stralcio allegati dalla difesa ricorrente) che quest'ultimo è stata assegnata presso l'ambito territoriale del Veneto non indicato come preferenza, mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore (a volte, di gran lunga) hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli Ambiti per cui l'istante aveva optato in via primaria (nei limiti della documentazione prodotta, ambiti nella quasi totalità pugliesi).

Si tratta di un comportamento che, allo stato, non appare giustificato, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello "meritocratico".

Deve poi osservarsi che l'amministrazione convenuta non ha indicato, né specificato come si sia determinata per assegnare ambiti indicati dal ricorrente a candidati con punteggio inferiore.

Ritiene lo scrivente che tale modo di agire, fermi i limiti della presente fase processuale, sia in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede, di buon andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.

In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale Taranto, del 20.9.2016; Tribunale Trani del 14.9.2016; Tribunale Foggia del 5.10.2016).

Sussiste anche il *periculum in mora*.

Deve, infatti, osservarsi che il tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario potrebbe frustare le aspettative della ricorrente a ottenere una tutela effettiva all'esito del giudizio, in quanto, nelle more dello stesso, l'amministrazione potrebbe destinare altri dipendenti al posto in astratto spettantele, quali ad esempio i posti vacanti nell'ambito territoriale del comune di residenza, frustandone così il diritto a essere preferita, o in ogni caso a essere posta in comparazione, nella destinazione presso tali sedi.

Deve poi osservarsi che l'illegittimità del provvedimento di destinazione costringerebbe la ricorrente a vivere a distanza dalla propria famiglia (la ricorrente non è sposata e vive con un figlio minorenni) con ovvie ricadute sulla organizzazione della vita familiare e del disagio che verrebbe arrecato alla famiglia stessa, con lesione di beni non risarcibili per equivalente.

Deve, pertanto, accogliersi il ricorso proposto e poiché l'atto di destinazione del dipendente rientra nei poteri di organizzazione dell'amministrazione emanati al pari del privato datore di lavoro il giudice, in via d'urgenza, non deve limitarsi a disapplicare il provvedimento, ma sospenderne

direttamente l'efficacia in vista del provvedimento da adottare all'esito della pronuncia definitiva, ovvero il suo annullamento. Deve, inoltre, osservarsi che potendo imporre un facere alla pubblica amministrazione, il provvedimento può contenere, allo stato, l'ordine della procedura da seguire per l'adozione del provvedimento di destinazione, fermo restando l'individuazione della sede specifica da parte dell'amministrazione.

Le spese si compensano in considerazione della novità della questione.

P.Q.M.

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento di assegnazione della ricorrente nella parte in cui ne dispone la destinazione presso l'ambito territoriale del Veneto e per l'effetto ordina all'amministrazione resistente di rivalutare l'assegnazione della sede di lavoro della ricorrente tenendo conto del punteggio vantato e degli ambiti territoriali indicati in relazione alla regione Puglia secondo l'ordine di preferenze tenuto conto del criterio di viciniorietà.
2. Compensa le spese tra le parti.

Brindisi, 11.10.2016

IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. *Francesco De Giorgi*)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
BRINDISI: LI 11 OTT 2016
L. ASSISTENTE GIUDIZIARIA
Teodoro M...